



Ministero dell'Istruzione I.C. "DANTE ALIGHIERI"

Via Aldo Moro, 9 - 20872 CORNATE D'ADDA (MB)

Codice Fiscale 87004930159 – Codice meccanografico MBIC8CM00Q – codice univoco UFC20K

Tel. 039-6874501 039-692159 / Fax 039-6887670

www.icalighiericornate.edu.it e-mail: MBIC8CM00Q@istruzione.it – MBIC8CM00Q@pec.istruzione.it

Comunicazione n. 289
A.S. 2020/2021

Cornate d'Adda, 18 maggio 2021

A TUTTI I DOCENTI
AI GENITORI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
e p.c. Al D.S.G.A.

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico 2020/2021 per la valutazione degli alunni e deroghe.

Visto il Regolamento dell'autonomia scolastica D.P.R. 275/1999 articoli 8 e 9;

Visto l'art. 14, c. 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009 che recita "[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

Visto il D.Lgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera 1) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 5";

Preso atto che gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed assolvere agli impegni di studio, come previsto dal DPR 249/1998;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze (75%) deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

si informa

che – come ogni anno - il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato nella seguente tabella:

ORDINE DI STUDIO	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE
SCUOLA PRIMARIA	40 h	1440 h	1080 h	360 h
SCUOLA SECONDARIA	30 h	990 h	742 h	248 h
	36 h	1188 h	891 h	297 h

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 14 settembre 2020 (data di inizio delle lezioni) sino all'8 giugno 2021 (data di termine delle lezioni).

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE.

L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera

i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" stabilisce che: "[...] Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione." Il Collegio dei Docenti ha deliberato in data 11 maggio 2021 le deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell'anno scolastico e quanto deliberato resta in vigore anche per l'anno in corso e per i futuri anni scolastici, fino ad eventuale delibera di modifica o integrazione dell'organo collegiale.

I criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza sono correlati alle seguenti situazioni:

1. motivate e comprovate ragioni di salute adeguatamente documentate (malessere fisico e psicologico);
2. terapie e/o cure programmate e documentabili;
3. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
4. situazioni di fragilità certificata da un medico o dalla ATS competente;
5. quarantena cautelativa stabilita dal Dipartimento di prevenzione ATS;
6. presenza in famiglia di un soggetto a forte rischio contagio, es. familiare immunodepresso o con gravi patologie);

Tali assenze vengono, pertanto, escluse dal conteggio sul Registro elettronico. I Coordinatori sono incaricati di eliminare dal calcolo dell'orario annuale personalizzato le assenze dovute alle precedenti voci.

Non rientrano nelle deroghe, invece, le assenze dovute a provvedimenti disciplinari. Si premette che **in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.**

La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati alla segreteria didattica.

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno quest'ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Mara Perna

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93)